



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DI PRIMO GRADO DI LECCE

- AI PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DELLA PROVINCIA DI LECCE
- AI PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DELLA PROVINCIA DI LECCE
- AI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELLA CAMERA TRIBUTARIA DI LECCE
- AI PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI LECCE

OGGETTO: Contrassegno per il pagamento CUT: **Deposito in originale-**

Con riferimento all'oggetto, con la presente si rappresenta quanto segue.

Nell'ambito del processo tributario, per i ricorsi depositati con modalità telematica si rendono applicabili le specifiche disposizioni introdotte dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 163/2013 (cd. "Regolamento") e dal successivo decreto attuativo del 04/08/2015 (cd. "Allegato tecnico").

In particolare, l'art. 19 del "Regolamento", rubricato "Pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia", al comma 1 prevede che "Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese viene effettuato in via telematica secondo le modalità e gli strumenti previsti dal regolamento di cui agli articoli 191 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115."

L'art. 7, comma 1, del Decreto del 04/08/2015 - Min. Economia e Finanze ("Allegato tecnico" previsto dall'art. 3, comma 3, del Regolamento) prevede che "Ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il soggetto abilitato e identificato ai sensi dell'art. 4, trasmette al S.I.Gi.T. il ricorso, la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti, **la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario** e gli eventuali allegati, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema per l'iscrizione a ruolo".

Ed, inoltre, il successivo art. 13, comma 3, del medesimo Decreto prevede che "Nel caso di pagamento eseguito in modalità non telematica, **l'attestazione di pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia è costituita dalla copia informatica dell'originale analogico, ottenuta per scansione e sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale**".

Infine, la **Circolare n. 2/DF dell'11/05/2016**, avente ad oggetto il "Processo tributario telematico - linee guida", al paragrafo 17 rubricato "Attestazione di pagamento del contributo unificato

tributario – CUT (art. 19 regolamento e art. 13 allegato tecnico)" ha chiarito che: "In base al combinato disposto dell'articolo 19 del regolamento e del comma 3 dell'art. 13 dell'allegato tecnico, la parte deve scansionare la ricevuta analogica del versamento del CUT, apporvi la firma digitale ed allegarla all'atto principale selezionando l'apposita voce nella tabella dei documenti allegati. In caso di versamento del CUT tramite contrassegno, oltre la suddetta procedura di scansione del file e trasmissione dello stesso, **è necessario che la parte depositi, quanto prima, presso la segreteria della Commissione tributaria l'originale di detto contrassegno**".

Pertanto, alla luce delle richiamate disposizioni normative e dei chiarimenti forniti dai documenti di prassi, il contrassegno è apposto sul modello "Comunicazione di versamento del contributo unificato" approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20/09/2010 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7/10/2010) contenente i medesimi dati sopra indicati che, previa scansione e sottoscrizione con firma digitale, è allegato all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato il versamento ed inserito nel fascicolo d'ufficio "telematico".

Il deposito del contrassegno telematico attestante il pagamento del contributo unificato in originale, ancorché lo stesso sia stato già scansionato e depositato, in allegato al ricorso/appello, nel fascicolo telematico, e, quindi, già sottoposto a verifica mediante l'utilizzo del "Servizio valori bollati" dell'Agenzia delle Entrate, al fine di riscontrare l'eventuale inesistenza/contraffazione, ovvero mediante l'applicativa SIGIT, al fine di riscontarne l'eventuale riutilizzo, si rende necessario per porre in essere la **procedura di annullamento ex art. 12 del D.P.R. n. 642/1972** secondo cui: "**L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca, e parte sul foglio. Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa. Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformità dei precedenti commi. È vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza**".

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione alla presente sollecitando il deposito **del contrassegno telematico attestante il pagamento del contributo unificato in originale** presso gli uffici della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce.

Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Firmatario1